

Assicurazione a Vita intera rivalutabile in Gestione Separata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria Senza Tempo – Tar. 321G
Contratto rivalutabile (Ramo I)

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2024
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2023 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 818.985.709, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 670.844.734.

Sul sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 670.454.187 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.350.788.521; il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 301.704.384 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.174.064.635; l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 201,5%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vittoria Senza Tempo è un contratto di assicurazione caso morte a vita intera con capitale rivalutabile a premi annui costanti le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata riportata nel KID.

Il contratto prevede la seguente tipologia di **prestazione principale**:

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento a favore dei Beneficiari designati del Capitale Assicurato rivalutato.

Il presente prodotto non prevede **opzioni** contrattuali.

Il Regolamento della Gestione Separata è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il Contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione delle seguenti esclusioni.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- l'incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale Riattivazione dell'Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Qualora l'assunzione del contratto venga effettuata con la modalità "senza visita medica" vengono applicati alla copertura i seguenti Periodi di Carenza:

- se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza, la Società corrisponderà in luogo del Capitale Assicurato una somma pari all'importo dei premi versati al netto delle spese indicate in Polizza. Tale limitazione non si applicherà qualora il decesso sia conseguenza diretta di malattie infettive acute, di shock anafilattico o di infortunio;
- se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata, la Società corrisponderà in luogo del Capitale Assicurato una somma pari all'importo dei premi versati al netto delle spese indicate in Polizza.

Qualora l'assunzione del contratto venga effettuata "con visita medica senza test HIV" ed il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla Data di Decorrenza, la Società corrisponderà in luogo del Capitale Assicurato una somma pari all'importo dei premi versati al netto delle spese indicate in Polizza, se:

- il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata;
- l'Assicurato si sia rifiutato di aderire, all'atto della sottoscrizione del contratto, alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di sieropositività o di malattia da HIV.

La richiesta di liquidazione per riscatto o per prestito può essere presentata solo dopo che siano state interamente corrisposte le prime tre annualità di premio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario di riferimento o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: VittoriaAssicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.</p> <p>Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.</p> <p>Denuncia di sinistro in caso di decesso</p> <ol style="list-style-type: none">1. Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;2. relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l'esattezza delle dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;3. solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari;4. nel caso esista un testamento, è necessario fornire una copia autentica dello stesso (il codice civile – art. 1920, comma 2 – consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento);5. qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritti;6. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;7. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;8. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS – Common Reporting Standard;9. codice iban di ogni avente diritto;10. decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;11. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario. <p>Riscatto</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;2. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;3. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard;4. codice iban di ogni avente diritto;5. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.
--	--

	<p>Prestito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente; 2. scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente; 3. autocertificazione del Contraente ai fini della normativa FATCA/CRS; 4. codice iban del Contraente; 5. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario; 6. originale del simlo di polizza o in mancanza autocertificazione di smarrimento. <p>La Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire i moduli per le richieste di liquidazione allegati alla documentazione contrattuale.</p> <p>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.</p> <p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.</p> <p>Erogazione della prestazione</p> <p>La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione sopra indicata. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale.</p> <p>Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, del Capitale Assicurato salvo i casi di non assicurabilità dello stesso.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto; oppure • di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento; - ove non sussista dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; oppure <p>di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio versato e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla durata del pagamento dei premi e al loro ammontare, all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute e alle sue abitudini di vita (professione, sport praticati) come dichiarate alla Data di Decorrenza del contratto.</p> <p>Il premio complessivamente dovuto potrà quindi essere incrementato a seguito dell'applicazione dei Sovrappremi che la Società si riserva di calcolare in base alle dichiarazioni fornite e alla documentazione di carattere sanitario, professionale e/o sportivo allegata alla proposta.</p> <p>Il premio è costante ed è dovuto in via anticipata per tutta la Durata del Pagamento dei Premi.</p> <p>A copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società vengono applicati costi sul premio annuo pattuito.</p>
----------------------	--

	<p>Il pagamento dei Premi viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario di riferimento mediante: pagamento con moneta elettronica, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario.</p> <p>La corresponsione delle rate successive al premio di perfezionamento può avvenire mediante addebito diretto SDD sul conto corrente del Contraente.</p> <p>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 600,00 euro annui mentre la somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.</p> <p>Su richiesta del Contraente il premio annuo può essere corrisposto in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili anticipate maggiorate degli interessi di frazionamento rispettivamente pari al 1,50%, 1,75%, 2,00% e 2,50% del premio.</p> <p>Il presente prodotto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing né l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca o recesso.</p> <p>Il decesso dell'Assicurato avvenuto durante il periodo di carenza indicato nei limiti di copertura, determina la rescissione del contratto e la relativa restituzione dei premi versati al netto delle spese indicate in polizza.</p>
Sconti	<p>Al verificarsi di condizioni particolari o nell'ambito di specifiche campagne commerciali, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto è a vita intera; la durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.</p> <p>La durata del pagamento dei premi può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni.</p>
Sospensione	<p>Il contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata).</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata), contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza o Proposta, nome e cognome del Contraente.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi corrisposto.</p>
Risoluzione	<p>Il contratto prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi che determina la risoluzione del contratto solo se il Contraente non ha corrisposto le prime tre annualità di premio. In questo caso le rate di premio corrisposte restano acquisite dalla Società.</p>



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ NO

Valori di riscatto e riduzione

Riscatto

Il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto Totale dopo il pagamento delle prime tre annualità di premio, con richiesta scritta e purché l'Assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto liquidabile, al lordo delle imposte, è ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima Ricorrenza Anniversaria o quello ridotto, per il coefficiente preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto. Per età non intere i coefficienti si calcolano per interpolazione lineare.

Al termine del periodo di pagamento dei premi o in caso di Riduzione delle prestazioni, è data facoltà al Contraente di riscattare anche parzialmente il Contratto a condizione che il capitale residuo sia almeno pari a 1.500,00 euro e che il capitale riscattato sia almeno pari a 1.000,00 euro.

A seguito del riscatto parziale il capitale assicurato verrà ridotto per un importo pari al valore di riscatto parziale diviso per il coefficiente riportato nella precedente tabella, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta di riscatto parziale. Per età non intere i coefficienti riportati in tabella si calcolano per interpolazione lineare.

È necessario tener presente che il Riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori ai premi versati.

Riduzione

In caso di interruzione del pagamento dei premi, purché siano state interamente versate le prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per un capitale ridotto ottenuto sommando i seguenti due importi:

- il capitale iniziale ridotto nella proporzione in cui il numero di annualità di premio effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti;
- la differenza tra il Capitale Assicurato, quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria di Polizza che precede la data della prima rata di premio insoluta, e il capitale iniziale.

Il capitale ridotto così calcolato verrà rivalutato ad ogni Ricorrenza Anniversaria di Polizza che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi.

Riattivazione

È data facoltà al Contraente di richiedere la ripresa del versamento dei premi mediante Riattivazione purché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la Riattivazione può avvenire previa richiesta scritta del Contraente e accettazione da parte della Società.

La Riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

Richiesta di informazioni

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio Liquidazioni

Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

Tel. 02.482191 – mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che, perseguendo un obiettivo di risparmio a medio-lungo termine attraverso un piano di accumulo, hanno una bassa o medio-bassa propensione al rischio e non sono disposti o hanno una bassa capacità di sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto a chi avendo una bassa conoscenza dei mercati finanziari, vuole investire in forme alternative ai titoli di stato e alle obbligazioni.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia un'età contrattuale compresa tra i 18 e gli 85 anni alla Data di Decorrenza e non superiore a 90 anni al termine del pagamento premi. Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.



Quali costi devo sostenere?

Per conoscere il dettaglio dei costi, è bene leggere attentamente il KID (Documento contenente le informazioni chiave) che riporta l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

In aggiunta si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

- Tabella sui costi per Riscatto Totale o Parziale

I coefficienti per la determinazione del valore di riscatto sono riportati qui di seguito:

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
18	537,250	43	680,950	68	844,030
19	542,390	44	687,360	69	850,180
20	547,550	45	693,800	70	856,250
21	552,750	46	700,280	71	862,240
22	557,980	47	706,790	72	868,130
23	563,270	48	713,320	73	873,940
24	568,620	49	719,860	74	879,640
25	574,020	50	726,430	75	885,200
26	579,490	51	733,010	76	890,590
27	585,020	52	739,610	77	895,890
28	590,600	53	746,220	78	901,010
29	596,260	54	752,870	79	905,990
30	601,960	55	759,520	80	910,930
31	607,720	56	766,170	81	915,910
32	613,540	57	772,790	82	920,810
33	619,410	58	779,390	83	925,470
34	625,340	59	785,940	84	929,590
35	631,310	60	792,480	85	933,240
36	637,340	61	799,020	86	936,660
37	643,430	62	805,550	87	939,940
38	649,560	63	812,100	88	943,310
39	655,750	64	818,620	89	946,610
40	661,980	65	825,080	90	949,740
41	668,260	66	831,470		
42	674,590	67	837,790		

- Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede l'erogazione di una rendita.

- Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 11,65%.

**Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**

Le prestazioni del contratto sono collegate al rendimento della Gestione Separata riportata nel KID.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito precontato (definito anche Tasso Tecnico) dell'1,00% già conteggiato nella prestazione alla stipula del contratto.

Nel corso della durata contrattuale non è prevista la modifica del tasso di interesse garantito.

Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente e le rivalutazioni restano definitivamente acquisite nella misura di rivalutazione corrispondente al minimo tra l'80% del rendimento della Gestione Separata e il rendimento della Gestione Separata diminuito di un trattenuto pari a un'aliquota dell'0,80%. Al rendimento così ottenuto, si sottrae l'1% che corrisponde al tasso d'interesse minimo garantito già conteggiato nella prestazione alla stipula del contratto. L'importo così ottenuto viene scontato dell'1%.

La Gestione Separata non prevede l'accantonamento delle plusvalenze in un "fondo utili".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**All'impresa assicuratrice**

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Trattamento fiscale dei premi</u> I premi versati sul presente contratto non sono gravati da alcun tipo di imposta.</p> <p><u>Detrazione fiscale dei premi</u> La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. In caso di Assicurato diverso da Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Si ricorda che la legge n. 112/2016, art. 5, ha elevato l'importo massimo su cui calcolare le detrazioni relativamente ai soli premi a copertura del rischio morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita ed accertata rispettivamente dagli artt. 3, comma 3 e 4 della legge n. 104/1992.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte</u> Le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato o riscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell'Assicurato o per riscatto concorrerà al reddito d'impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell'assicurato o per riscatto, la parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.</p>
---	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.